

**BANCA CARIGE****FOGLIO INFORMATIVO A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA AI
SENSI DEL D.LGS. N. 385/1993 SULLA TRASPARENZA DELLE
OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI****GR3**

1/2

SM n. 28/2016

Aggiornato al 01/08/2016

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Carige S.p.A.

Via Cassa di Risparmio, 15 - 16123 Genova

Tel. centralino 0105791 - Fax 0105794000 - C.P. 897 Genova

Internet: www.carige.it - email: carige@carige.it - Teleg.: Carigebank - Cod. SWIFT: Crgeitgg

Iscritta all'Albo delle Banche tenuto da Banca d'Italia con il numero 6175.4 – Capogruppo del Gruppo Banca Carige, iscritta all'Albo dei gruppi creditizi della Banca d'Italia cod. 6175.4 – Codice ABI 6175 - Iscrizione Registro delle Imprese e Codice Fiscale n. 03285880104 - Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei Depositi

Informazioni ai clienti: numero verde 800 01 00 90 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.30 - sabato dalle 8.30 alle 14.30) - email: carigehelpdesk@carige.it**Servizio Telefonico solo per i clienti che vi hanno aderito:** numero verde 800 01 00 90 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.30 - sabato dalle 8.30 alle 14.30) dall'estero e dai cellulari: +39 010 57 57 000 Risponditore automatico tutti i giorni 24 ore su 24**Help Desk Servizi Internet solo per i clienti che vi hanno aderito:** numero verde 800 77 88 77 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.30 - sabato dalle 8.30 alle 14.30) dall'estero e dai cellulari: +39 010 57 57 036**Rapporti con Azionisti Carige:** numero verde 800 33 55 77 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.00)**PEGNO**

(garanzia ricevuta dalla Banca)

CARATTERISTICHE

Con questa garanzia – che può avere ad oggetto beni mobili, crediti o strumenti finanziari – il garante (cliente debitore o altro soggetto) assicura al creditore (la Banca) il soddisfacimento di un determinato credito con prelazione rispetto agli altri creditori. La garanzia, nel caso di beni mobili, si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento (c.d. spossessamento) che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa stessa. Quando oggetto del pegno sono crediti, la garanzia si costituisce con atto scritto e con la notifica al debitore del credito dato in pegno ovvero con l'accettazione del debitore stesso con scrittura avente data certa. Il pegno su strumenti finanziari – dematerializzati e non – in gestione accentrata nonché sul valore dell'insieme di strumenti finanziari dematerializzati si costituisce – oltre che con atto scritto – anche con la registrazione in appositi conti presso la banca secondo quanto richiesto dalla normativa di riferimento (cfr. D.lgs. n. 213/1998, D.lgs. n. 58/1998 c.d. "Testo Unico della Finanza", Regolamento Congiunto Banca d'Italia e Consob del 22/02/2008 sulla "Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione"). Il pegno su strumenti finanziari non dematerializzati o non in gestione accentrata, si costituisce mediante girata apposta sul titolo.

RISCHI

In caso di inadempimento dell'obbligazione garantita con il pegno, la Banca può far vendere, con il preavviso pattuito, il bene dato in garanzia.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Non sono previste spese e commissioni connesse alla stipula del contratto, ma si applicano le condizioni economiche del rapporto sul quale è contabilizzato l'oggetto del pegno.

Cfr. per gli strumenti finanziari foglio informativo DC1.

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE O IL SERVIZIO

VALIDITÀ' ED EFFICACIA - Il pegno si intende valido fino alla definitiva estinzione delle obbligazioni dipendenti dalle operazioni garantite e degli eventuali interessi e spese, fermo ed impregiudicato restando il diritto della Banca all'esercizio delle azioni ad essa spettanti, sia verso il debitore, sia verso tutti gli altri eventuali coobbligati in qualunque forma.

MODALITÀ DI ESCUSSIONE DEL PEGNO - In caso di inosservanza da parte del cliente di uno qualsiasi degli obblighi assunti ai sensi delle norme riportate nel presente documento, la Banca può far vendere, con preavviso di 5 giorni di calendario dato in qualsiasi forma scritta, i titoli, valori e/o crediti costituiti in pegno a mezzo intermediario abilitato. Ove siano stati costituiti in pegno certificati rappresentativi di quote di partecipazione a fondi comuni di investimento, siano essi nominativi o al portatore, la Banca, nella sua qualità di creditore pignoratorio, è autorizzata, nel rispetto dei termini di preavviso sopra indicati, ad esercitare il diritto di riscatto sottoscrivendo la relativa domanda di rimborso. Se i titoli costituiti in pegno sono emessi o circolanti all'estero la Banca ha facoltà di farli vendere all'estero nelle forme ivi praticate. Con il prezzo netto ricavato la Banca compensa ogni suo credito per capitale, interessi, spese, imposte, tasse



ed ogni altro accessorio. Ove siano costituiti in pegno libretti di risparmio al portatore, la Banca, può prelevare direttamente le somme depositate fino a concorrenza di quanto dovute. Se i libretti al portatore o altri titoli rappresentativi di depositi bancari al portatore sono emessi da altra banca, la Banca, col preavviso di cui sopra, può esigere direttamente le somme depositate fino a concorrenza di quanto ad essa dovuto; nel caso si tratti di libretti o titoli vincolati a termine, essa può esigere le somme depositate alla scadenza oppure anche durante il corso del vincolo, sempre che il rimborso anticipato sia consentito dalla banca emittente. Nel caso in cui siano costituiti in pegno crediti, il costituente si impegna a comunicare immediatamente alla Banca l'eventuale sorgere dei vincoli sopra detti nonché di qualsiasi contestazione, da chiunque sollevata, in relazione al credito costituito in pegno e/o al rapporto che ad esso ha dato origine. E' facoltà della Banca consentire l'utilizzo del credito concesso solo dopo che sia alla stessa pervenuta dichiarazione di accettazione del pegno da parte del debitore ovvero sia stata a questo effettuata la notifica della costituzione. Ove siano state costituite in pegno somme risultanti a crediti di conti nominativi sia di emissione propria che di altre banche, la Banca può prelevare direttamente, senza necessità di preavviso o altra formalità, il relativo saldo per capitale ed interessi e rimborsarsi fino a concorrenza di quanto ad essa dovuto, dandone immediata comunicazione al costituente il pegno, ciò indipendentemente dal diritto alla compensazione spettante alla Banca relativamente ai conti di propria emissione. Qualora l'oggetto del pegno siano crediti diversi da quelli sopraindicati, la Banca ha diritto di riscuotere alla scadenza le somme relative accreditandole in un apposito conto soggetto a vincolo di pegno a proprio favore. In caso di inadempimento delle obbligazioni garantite, la Banca, in qualsiasi momento e senza necessità di preavviso od altra formalità, ha diritto di utilizzare il saldo di tale conto, per capitale od interessi, ad estinzione o decurtazione di quanto ad essa dovuto, dandone immediatamente comunicazione al costituente il pegno.

Reclami

I reclami vanno inoltrati all'Ufficio Reclami della Banca (Ufficio Reclami – Via Cassa di Risparmio 15 – 16121 Genova; e-mail reclami@carige.it, posta certificata reclami@pec.carige.it, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Nel caso in cui il Cliente non sia soddisfatto della risposta ricevuta dalla Banca o non abbia ricevuto risposta entro 30 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della Banca, prima di adire l'Autorità Giudiziaria e fermo restando quanto disposto dal D.L. 69/2013 (convertito dalla legge n. 98/2013) in materia di mediazione obbligatoria, può rivolgersi:

- all'Ombudsman Giuri Bancario, seguendo le modalità indicate nell'apposito regolamento il cui testo è visionabile sul sito www.gruppocarige.it e presso le filiali della Banca;
- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Eventuali informazioni per sapere come rivolgersi all'ABF e conoscere l'ambito della sua competenza possono essere ottenute sui siti www.arbitrobancariofinanziario.it e www.gruppocarige.it, o richieste presso le filiali della Banca d'Italia o presso le filiali della Banca;
- al Conciliatore Bancario Finanziario, anche in assenza di preventivo reclamo, al fine di attivare una procedura di conciliazione volta a trovare un accordo con la Banca. Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sui siti www.conciliatorebancario.it e www.gruppocarige.it o richiesto presso le filiali della Banca. Nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, resta impregiudicata la facoltà di presentare esposti alla Banca d'Italia o di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

Cfr. foglio informativo DC1 per le clausole contrattuali relative al servizio di custodia ed amministrazione strumenti finanziari.

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE

Strumenti finanziari: ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n. 58/1998, si intendono, tra gli altri:

- a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
- b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
- c) le quote di fondi comuni di investimento;
- d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario.

Gestione accentrata: modalità di gestione "in monte" degli strumenti finanziari, dematerializzati e non, presso società autorizzate.

Strumenti finanziari dematerializzati: strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere scritturazioni contabili.

Prelazione: preferenza accordata ai titolari del diritto in questione di soddisfarsi sui beni costituiti in pegno rispetto agli altri creditori